



ORDINANZA MUNICIPALE PER L'ESERCIZIO DEL PONTILE COMUNALE

Art. 1

Il Comune di Ponte ha posato, sulla base di una concessione rilasciata dalla competente Autorità Cantonale, un pontile galleggiante per l'attracco di natanti, in corrispondenza con la particella No. 342 sita in territorio del Comune di Ponte Tresa (Lago particella no. 177).

Secondo la convenzione No. 2.098.02.02 stipulata dal Municipio con lo Stato del Cantone Ticino la concessione ha la durata di dieci anni a far tempo dall'8 Gennaio 1982, lo Stato si è tuttavia riservato il diritto di disdire la concessione, per motivi d'interesse generale, in ogni tempo, con un preavviso di tre mesi senza indennità o risarcimento danni di qualsiasi natura.

In caso di disdetta della concessione cantonale il Municipio ne darà tempestivamente comunicazione a tutti gli utenti del pontile, che saranno tenuti ad allontanare le imbarcazioni nel termine stabilito dall'autorità cantonale, senza che ciò dia luogo ad un obbligo di risarcimento per il Comune.

Art. 2

Un posto di attracco al pontile comunale potrà essere concesso dal Municipio, ai proprietari di imbarcazioni che si impegnino a rispettare le condizioni della presente "Ordinanza Municipale".

Preferenza verrà data, in ogni caso, a persone o enti domiciliati nel Comune di Ponte Tresa.

Art. 3

Il pontile è previsto per 62 posti di attracco, di cui 38 posti (numeri dispari dal 1 al 75) all'interno verso l'abitato e No. 24 posti (numeri pari dal 2 al 56) all'esterno verso il lago.

I posti di attracco saranno assegnati dal Municipio per il tramite dell'Ufficio Comunale di Polizia, previo regolare domanda scritta.

La concessione comunale scade il 31 Dicembre di ogni anno.

La stessa si ritiene rinnovata per un anno con il pagamento della tassa avvenuto entro il 30 Novembre dell'anno in corso.

Qualora la tassa non verrà pagata entro il termine stabilito il concessionario perderà il diritto al posto di attracco con il 31 Dicembre, entro questa data dovrà provvedere

all'evacuazione dell'imbarcazione. Caso contrario l'imbarcazione sarà rimossa a spese dell'interessato.

Rimane riservata la possibilità d'interruzione a dipendenza della scadenza della concessione cantonale nei termini previsti dall'art. 1.

Art. 4: TASSE DI CONCESSIONE ANNUE

Le tasse di concessione annue da versare al Comune sono le seguenti:

a) Natante a remi senza motore o con motore fino a 6 CV	Fr. 440.-
b) Natante a vela senza motore	Fr. 550.-
c) Natante a vela con motore	Fr. 880.-
d) Natante a motore da 7 a 25 CV	Fr. 770.-
e) Natante a motore da 26 a 100 CV	Fr. 880.-
f) Natante a motore oltre i 100 CV	Fr. 1'100.-

Per i domiciliati nel Comune di Ponte Tresa viene concessa una riduzione della tassa di cui sopra del 50%.

Nel caso in cui un'imbarcazione dovesse occupare uno spazio che non consente l'attracco di un secondo natante, verrà applicata la doppia tariffa, di cui sopra.

La tassa dovrà essere pagata in una sola volta entro il 30 Novembre di ogni anno, anticipatamente.

La tassa pagata non verrà restituita per alcun motivo.

Art. 5

La concessione è personale e riferita ad una sola imbarcazione determinata, che deve sempre essere munita della targa d'immatricolazione.

Fotocopia della "licenza di navigazione" dovrà essere consegnata al momento in cui il posto di attracco è stato concesso, all'Ufficio Comunale di Polizia.

La sostituzione di un natante dovrà ottenere la preventiva autorizzazione del Municipio.

In caso di vendita di un natante, l'acquirente potrà subingredire nella concessione solo previa autorizzazione del Municipio.

Art. 6

Le imbarcazioni dovranno approdare ed essere attraccate al posto loro assegnato.

Il Municipio si riserva il diritto di variare in ogni momento il posto di attracco, dandone regolare comunicazione all'interessato.

In tutti i posti è fatto obbligo attraccare con la poppa rivolta verso il pontile e la prua verso il lago.

La scelta del sistema di attracco è libera, esso deve tuttavia essere realizzato in perfetta regola d'arte e non deve danneggiare il sistema di attracco delle altre imbarcazioni.

Art. 7

Al pontile comunale è vietato:

- L'attracco anche provvisorio di natanti occasionali, estranei al pontile;
- Qualsiasi deposito di materiale ed oggetti sul pontile e sulla spiaggetta comunale adiacente;
- Pescare e fare il bagno sul pontile e nelle immediate vicinanze dello stesso.

Art. 8

I proprietari delle imbarcazioni sono responsabili dei danni che dovessero causare al pontile ed alle altre imbarcazioni.

Il Comune declina ogni responsabilità per qualsiasi danno che le imbarcazioni dovessero subire, sia esso dovuto a forze della natura, atti vandalici, incendi, furti, manomissioni delle imbarcazioni ed altro.

Si richiama pertanto agli utenti l'opportunità di assicurare i loro natanti contro questi rischi, invitandoli alla massima prudenza, in modo speciale in caso di precarie condizioni atmosferiche (uragani, gelo, neve, ecc.).

Art.9

Il Municipio potrà revocare in ogni momento la concessione se:

- l'imbarcazione non naviga sul lago di Lugano per un periodo di un anno;
- il concessionario è in arretrato con il pagamento della tassa di concessione;
- il concessionario non si attiene alle norme d'esercizio del pontile.

Art.10

La presente "Ordinanza Municipale" redatta conformemente all'aggiunta al regolamento Comunale dell'art. 69 bis, entra in vigore a partire dal 1 Gennaio 1984 e annulla e sostituisce quella precedente del 6 Ottobre 1978.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Il Segretario:

Ris.Mun.No. 268 del 15.09.1983

Esposta all'albo comunale di Ponte Tresa dal 9.11.1983 al 23.11.1983

Approvata dal Lod. Dipartimento Pubbliche Costruzioni-Bellinzona il 27.10.1983